

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE
DI GRUPPI OTTICI NUOVI ORIGINALI E/O EQUIVALENTI PER AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 8698817ADE)**

Il presente Accordo Quadro (l’"Accordo") è stipulato in data [•]/[•]/[•]

Tra

APAM Esercizio Spa, con sede legale a Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02004750200, in persona dell’[•], nato a [•] il [•]/[•]/[•], CF [•] in qualità di [•], munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "APAM")

e

la società [•] con sede legale in Via [•] n. [•] – cap [•] località [•] C.F. n. [•] e Partita Iva n. [•] iscritta al Registro delle Imprese di [•] in persona del sig. [•] nato a [•] il [•]/[•]/[•] C.F. [•], in qualità di [•], munito dei necessari poteri (di seguito denominata anche "Appaltatore")

di seguito congiuntamente "**PARTI**" e disgiuntamente "**PARTE**"

PREMESSO CHE

- con Determina n. [•] del [•]/[•]/[•] è stato deciso di dare avvio alla procedura negoziata per l’aggiudicazione di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la Fornitura biennale di gruppi ottici nuovi originali equivalenti per autobus di APAM Esercizio SPA;
- con prot. n. [•] del [•]/[•]/[•] è stata indetta la relativa procedura di gara;
- in data [•]/[•]/[•] è stata esperita la suddetta procedura, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, caratterizzate da elevata

- ripetitivà e non a notevole ed innovativo contenuto tecnologico;
- con prot. n. [●]/SA del [●]/[●]/[●] Apam ha comunicato all'Appaltatore la proposta di aggiudicazione della fornitura, con la richiesta della documentazione propedeutica per la stipula dell'ACCORDO QUADRO;
 - l'Appaltatore ha prodotto nei termini richiesti, la documentazione necessaria per la conferma dell'aggiudicazione e la stipula del relativo ACCORDO QUADRO, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
 - in data [●]/[●]/[●] è stata inviata la comunicazione di aggiudicazione e di esito gara ai concorrenti partecipanti, ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. 50/2016;
 - non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
 - APAM dichiara di aver rispettato gli obblighi derivanti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di forniture;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Apam ha individuato nell'ACCORDO QUADRO, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, lo strumento che consente di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure di acquisto, contenere i costi, nonché perseguire le finalità ed i bisogni relativi alla fornitura frazionata di parti di ricambio e/o materiali per la manutenzione e riparazione di tutto il parco autobus aziendale;
- che la stipula dell'ACCORDO QUADRO, non essendo fonte di immediata obbligazione tra Apam e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'approvvigionamento delle forniture;
- che l'ACCORDO QUADRO è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad

inserire nei futuri Contratti Attuativi, quanto in esso pattuito senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;

- che viene demandato ai successivi Contratti Attuativi stabilire le tipologie delle forniture, le condizioni, i prezzi unitari depurati dell'offerta ribasso, le specifiche tecniche, nonché i tempi ed i luoghi di consegna, da rendicontare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel singolo Contratto Attuativo;

- l'Appaltatore, che sottoscrive il presente ACCORDO QUADRO, manifesta la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;

- la stipula del presente ACCORDO QUADRO non è fonte di alcuna obbligazione per Apam nei confronti dell'Appaltatore e il raggiungimento dell'importo contrattuale non vincolerà in alcun modo Apam, la quale si riserva altresì di apportare all' ACCORDO QUADRO eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per la richiesta di compensi per forniture non contemplate;

- l'Appaltatore dichiara che il presente ACCORDO QUADRO e tutti i documenti di gara definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto delle Forniture da effettuare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le Parti si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente ACCORDO QUADRO definisce la disciplina contrattuale inerente le

modalità e condizioni di affidamento dei singoli Contratti Attuativi di fornitura che stabiliranno specificatamente, di volta in volta, la tipologia delle Forniture, gli importi netti o gli importi unitari depurati dai ribassi offerti per ogni categoria merceologica, le modalità ed il luogo di consegna dei pezzi di ricambio.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'ACCORDO QUADRO è concluso con un solo operatore economico.

L' ACCORDO QUADRO dovrà ritenersi concluso anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione, che è comunque da considerarsi indicativo trattandosi di Commessa a Costo fisso e Quantità Indeterminata.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che Apam, in attuazione del presente ACCORDO QUADRO, deciderà di affidargli, anche per un quantitativo minimo di forniture predefinito. Si precisa infatti che la fornitura è relativa ai fabbisogni quotidiani e quindi i singoli acquisti potranno essere numericamente elevati e di importi singolarmente contenuti durante tutto il periodo dell'Accordo e potranno interessare anche altre tipologie di ricambi non oggetto dell'offerta dell'Appaltatore.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente ACCORDO QUADRO, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nella fornitura frazionata di gruppi ottici originali o equivalenti, necessari alle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie degli autobus aziendali al fine di garantirne la piena operatività, sicurezza ed efficienza.

ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo massimo dell' ACCORDO QUADRO è pari ad € 58.000,00 (euro cinquantottomila/00) + Iva, di cui:

- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) + Iva, per la fornitura biennale di gruppi ottici nuovi originali o equivalenti per autobus;

- € 8.000,00 (euro ottomila/00) + Iva, per la proroga tecnica per una durata massima di 4 mesi, per il completamento delle procedure per l'assegnazione di un nuovo appalto.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L' ACCORDO QUADRO ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso, periodo entro il quale Apam potrà emettere i singoli Contratti Attuativi relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo. Alla scadenza degli anzidetti termini, l' ACCORDO QUADRO cesserà di avere effetto, fatta salva l'opzione di proroga tecnica per una durata massima di 4 mesi.

ART. 5 - REFERENTE DELL'ACCORDO QUADRO E RESPONSABILE DELLA COMMESSA

5.1 L'Appaltatore nomina quale proprio Referente dell'ACCORDO QUADRO, responsabile nei confronti di Apam per l'esecuzione dell'Accordo Quadro il Sig. [●], raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile: [●].

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo, è cura del l'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

5.2 L'Appaltatore nomina, inoltre, il/i Responsabile/i della Commessa, con incarico di essere il/i referente/i dei Contratti Attuativi e delle forniture, il/i Sig. [●], raggiungibile/ i al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono: [●].

5.3 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di APAM, con incarico di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste nel presente contratto, è il [●], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria [●] e di posta elettronica certificata: [●].

5.4 APAM nomina quale proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il [●], [●], quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione tecnica delle prestazioni ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile: [●].

APAM si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il RUP e il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I termini e le modalità di esecuzione della fornitura sono quelli indicati all'art. [●] del Capitolato d'Oneri che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 7 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE E GESTIONE NON CONFORMITÀ

L'accettazione ed il collaudo della merce avverranno mediante le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. [●] del Capitolato d'Oneri e le non conformità saranno gestite come previsto all'art. [●] dello stesso documento.

ART. 8 - GARANZIE

L'Appaltatore deve fornire esclusivamente ricambi nuovi originali o equivalenti, sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate.

L'Appaltatore deve garantire i ricambi oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamenti non attribuibili a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva accettazione dei prodotti, con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa), tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti e, comunque, a mettere a disposizione un ricambio sostitutivo, entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità dell'Appaltatore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Le Forniture di cui ai singoli Contratti Attuativi dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di Apam, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro. Delle forniture effettuate dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.

Il DEC verificherà la regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, la cui formale approvazione ne consentirà la liquidazione.

L'Appaltatore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri subappaltatori/collaboratori, e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed

igiene sul lavoro.

L'Appaltatore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio SpA ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

In relazione ai rischi connessi al presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato copia della polizza assicurativa [•] n. [•] emessa da [•] con scadenza in data [•]/[•]/[•].

Alla scadenza l'Appaltatore deve presentare copia della quietanza di rinnovo o di sottoscrizione di altra polizza assicurativa.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante [•] n. [•], emessa in data [•]/[•]/[•] da [•] per l'importo di € [•] (euro [•]/[•]). La Garanzia copre tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Apam nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini in ragione e in misura dell'avanzamento

della regolare esecuzione della fornitura oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi netti offerti, fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, saranno considerati fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore non avrà ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 12 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

L'Appaltatore emetterà alla fine di ogni mese una fattura ELETTRONICA riepilogativa delle consegne effettuate.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Si richiede inoltre di trasmettere all'indirizzo apam@apam.it una copia di cortesia in formato PDF.

Il pagamento avverrà mediante Bonifico Bancario entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, purché l'Appaltatore sia in possesso di DURC regolare ai fini assicurativi e previdenziali.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara assegnato ad ogni singolo Contratto Attuativo.

L'Appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al presente Accordo Quadro, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sono i seguenti:

1. Istituto di credito: [•]

IBAN: [•]

Persona delegata ad operare sui conti:

- [•] – cod. fisc. [•]
- [•] – cod. Fisc. [•]

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 14 - INADEMPIMENTI E PENALI

Per le inadempienze, intese come mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni relative all'attività del presente Accordo Quadro, nonché per qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute, saranno applicate le penali di cui all'art. [•] del Capitolato d'Oneri, rispetto all'avvenuta segnalazione, cumulabili qualora vengano ravvisate più mancati adempimenti contemporaneamente.

ART. 15 - RISARCIMENTO DANNI

Qualora l'utilizzo di un ricambio fornito provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà il rimborso dei

costi sostenuti ai sensi di quanto indicato all'art. [•] del Capitolato.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO e/o CONTRATTI ATTUATIVI

Nei casi indicati all'art. [•] del Capitolato d'Oneri, Apam ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi con l'Appaltatore mediante semplice denuncia, riservandosi, inoltre, la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 109 e nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge 136/2010 nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione di singoli Contratti Attuativi in corso di esecuzione, a meno che la mancata fornitura pregiudichi l'utilizzo alla quale era destinata. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore le forniture realmente effettuate, escluso qualsiasi altro indennizzo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all'Appaltatore, Apam si riserva la facoltà di aggiudicare l'Accordo Quadro, per il valore residuo, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 17 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

É fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o i Contratti Attuativi, pena la risoluzione. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati a seguito

dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 106, comma 13., del D. Lgs. 50/2016.

ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini dell'adempimento del presente Accordo Quadro e per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio:

Per la Committente:

APAM Esercizio Spa

Via Dei Toscani n. 3/c

46100 MANTOVA

PEC: apamacquisti@legalmail.it

Per l'Appaltatore:

[•]

Via [•]

[•]

PEC: [•]

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

ART. 19 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa;
- ✓ essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001 e delle

sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;

- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, assicurando con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 20 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative all'esecuzione delle forniture e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente Accordo Quadro sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Apam e l'Appaltatore sia durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro nonché in riferimento ai singoli Contratti Attuativi, è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

ART. 22 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorchè non allegati, i seguenti documenti:

- a) il Bando e Disciplinare di Gara e il Capitolato d'oneri per la fornitura biennale di gruppi ottici nuovi originali o equivalenti, per autobus, oggetto del presente Accordo;

- b) la Documentazione tecnica e l'Offerta economica presentata da [●] in data [●]/[●]/[●];
- c) le norme del Codice civile e la normativa vigente in materia.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati delle parti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it. Informativa completa allegata.

Mantova, [●]/[●]/[●]

Prot. n. [●]/SA

Per l'Appaltatore [●]

Per APAM Esercizio Spa

Il Legale Rappresentante

L'Amministratore Delegato

[●]

[●]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti punti:

Art. 4 – Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Art. 8 - Garanzie

Art. 11 – Prezzi contrattuali

Art. 14– Inadempimenti e penalità

Art. 15 - Risarcimento danni

Art. 16 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e/o Contratti Attuativi

Art. 19 - Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello Organizzativo

Art. 21 - Foro competente

Art.23 – Tutela dei dati personali

Per l'Appaltatore [●]

Per APAM Esercizio Spa

Il Legale Rappresentante

L'Amministratore Delegato

[●]

[●]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente